



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVESTRI CHIARA

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente nel settembre 2014 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, il ricorrente, con reclamo inoltrato all'intermediario per il tramite di società di consulenza, ha contestato la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata.

Insoddisfatto del riscontro, il ricorrente, sempre con l'assistenza di consulente, ha adito l'Arbitro chiedendo il rimborso dei costi finanziari ed assicurativi non goduti, per l'importo complessivo di euro 3.263,02, oltre gli interessi legali e le spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 150,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: 1) la carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso del premio assicurativo; 2) la non rimborsabilità delle commissioni bancarie, poiché di natura *up front* e, comunque, percepite dalla banca mandante, a cui conseguentemente andrebbe rivolta la domanda di restituzione della relativa quota; 3) quanto alle commissioni di intermediazione – comprensive altresì della provvigione dovuta all'intermediario del credito, non retrocedibile (come da fattura depositata) -, la congruità del ristoro riconosciuto al cliente, in applicazione del criterio descritto in contratto ; 4) la non rimborsabilità delle spese di



assistenza difensiva, trattandosi di controversia “seriale”, secondo il riferito orientamento del Collegio di Napoli.

DIRITTO

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in relazione al rimborso di quota parte del premio assicurativo.

Al riguardo, va confermato il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014), avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), relativo alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, che, contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente, trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Superata la predetta censura, va osservato che la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.; sul punto, questo Collegio rileva, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), le quali – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

I predetti costi dovranno essere quindi quantificati secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché è il più logico ed, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in conformità dell'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), che il Collegio ritiene di condividere.

Pertanto, l'intermediario sarà tenuto a restituire la quota non maturata dei costi assicurativi, che va determinata in euro 355,47, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della 49^a rata di ammortamento su centoventi complessive ed in conformità del citato criterio.

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, emerge poi la rimborsabilità della commissione bancaria corrisposta a fronte di attività eterogenee, non tutte afferenti alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento, come risulta dalla relativa descrizione contenuta nel foglio informativo sottoscritto dal ricorrente. Sicché, spetta al ricorrente il rimborso della relativa quota, che, detratti euro 79,35 già retrocessi in sede di conteggio estintivo, risulta pari ad euro 2,30.

Va altresì rimborsata la quota parte della commissione per l'intermediazione del prestito, corrisposta per l'espletamento di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito: vi è anzi esplicito riferimento ad attività *recurring* (es.: “per l'amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata; per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento”). Pertanto, quanto a tale commissione, l'intermediario sarà tenuto a restituire al ricorrente la quota non goduta, calcolata in euro 2.826,37, al netto delle somme già rimborsate con il conteggio estintivo (euro 268,80).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Da quanto precede, consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni ed oneri assicurativi in relazione al periodo di finanziamento non goduto per complessivi euro 3.184,14, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo, quale formale atto di costituzione in mora.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (*cf.*, Coll. coord., n. 4618/2016 e accordo 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.184,14 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO